

## Articolo unico

*(Gestioni previdenziali. Rapporti con le Regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
  - a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;
  - b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
  - a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
  - b) alla gestione speciale minatori;
  - c) all'ENPALS.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
  - a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
  - b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri dei cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'anno 2011, su richiesta delle singole Regioni, il CIPE può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico ed all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse di spettanza della singola Regione interessata relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E.

6. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica.
7. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su ferro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro il primo semestre 2011 devono essere dimostrate le misure di razionalizzazione ed efficientamento adottate nei singoli contratti nonché i correlati effetti positivi. A tale verifica è anche subordinata l'erogazione delle risorse previste al comma 1 del medesimo articolo 25, e nel relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, finalizzate ad investimenti per il trasporto pubblico locale.
8. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lett. c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
9. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e le relative norme di rinvio alla tabella stessa.
10. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
11. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
12. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 9, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
13. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

| <b>RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'</b>  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>IN MILIONI DI EURO</b>  |             |             |             |
| <b>Descrizione risultato differenziale</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 ed a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge                           | -41.900     | -22.800     | -15.000     |
| Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)  | -268.000    | -276.000    | -242.000    |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2011 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione |             |             |             |

All  
egato  
1  
(artico  
lo 1,  
comm  
a 1)

Allegato n. 2 (art. 1, commi 2, 3 e 4)

| Missione e programma  |  |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>025 - Politiche previdenziali</b><br><br>003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  | <b>Trasferimenti alle gestioni previdenziali</b>   |               |               |               |
|   | <b>IN MILIONI DI EURO</b>  |               |               |               |
|   |  | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   |
|   | <b>2.a1)</b> Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88   | 434,67        | 434,67        | 434,67        |
|   | <b>2.a2)</b> Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni   | 107,40        | 107,40        | 107,40        |
|   | <b>2.b1)</b> Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1<br><br><div style="text-align: right; margin-right: 20px;"><b>di cui:</b></div> <div style="margin-left: 40px;"> <b>3.a) gestione previdenziale speciale minatori</b> </div> <div style="margin-left: 40px;"> <b>3.b) ENPALS</b> </div> <div style="margin-left: 40px;"> <b>3.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ante 01/01/1989</b> </div> | 18.556,1<br>9 | 18.556,1<br>9 | 18.556,1<br>9 |
|   |  |               |               |               |
|   | <b>2.b2)</b> Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2  | 4.585,28      | 4.585,28      | 4.585,28      |
| <b>024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b><br><br>012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione  | <b>Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali</b>   |               |               |               |
|   | <b>IN MILIONI DI EURO</b>  |               |               |               |
|   |  | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |               |
| <b>4)</b> Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (280 mln di euro) e dei trasferimenti eccedenti (302 mln di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, a valere sul 2009 e 2010 | 462  | 120           |               |               |

interventi

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|